

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2197 DELLA COMMISSIONE**del 27 novembre 2017****sul rimborso, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, degli stanziamenti riportati dall'esercizio 2017**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 6,

previa consultazione del comitato dei Fondi agricoli,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, gli stanziamenti non impegnati relativi alle azioni finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 possono essere oggetto di un riporto all'esercizio successivo. Tale riporto è limitato al 2 % degli stanziamenti iniziali e all'importo dell'adattamento dei pagamenti diretti di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ che era stato applicato nell'esercizio precedente. Ciò può comportare un pagamento aggiuntivo ai beneficiari finali ai quali è stato applicato tale adattamento.
- (2) A norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013, in deroga all'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, gli Stati membri sono tenuti a rimborsare gli stanziamenti riportati conformemente all'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ai beneficiari finali ai quali è stato applicato, nell'esercizio al quale sono riportati gli stanziamenti, il tasso di adattamento. Tale rimborso si applica soltanto ai beneficiari finali negli Stati membri in cui è stata applicata la disciplina finanziaria ⁽⁴⁾ nell'esercizio precedente.
- (3) Nello stabilire gli importi degli stanziamenti riportati da rimborsare, a norma dell'articolo 26, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1306/2013, occorre tenere conto degli importi della riserva per le crisi nel settore agricolo di cui all'articolo 25 del suddetto regolamento che non sono stati messi a disposizione per misure di crisi entro la fine dell'esercizio.
- (4) A norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1948 della Commissione ⁽⁵⁾, la disciplina finanziaria è applicata ai pagamenti diretti relativamente all'anno civile 2016 per costituire la riserva di crisi di 450,5 milioni di EUR. La riserva di crisi non è stata utilizzata nell'esercizio finanziario 2017.
- (5) Al fine di garantire che il rimborso ai beneficiari finali degli stanziamenti inutilizzati risultanti dall'applicazione della disciplina finanziaria rimanga proporzionato all'importo dell'adattamento della disciplina finanziaria, è opportuno che la Commissione determini gli importi di rimborso disponibili per gli Stati membri. Tuttavia, nel caso della Romania, la dichiarazione dettagliata delle spese non tiene pienamente conto della soglia di 2 000 EUR applicabile alla disciplina finanziaria in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013. Pertanto, per garantire una corretta gestione finanziaria, in questa fase non dovrebbe essere messo a disposizione della Romania nessun importo per il rimborso.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 549.

⁽²⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GUL 298 del 26.10.2012, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 608).

⁽⁴⁾ Nell'esercizio 2017 la disciplina finanziaria non si applica in Croazia a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1948 della Commissione, del 7 novembre 2016, che adegua il tasso di adattamento dei pagamenti diretti a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per l'anno civile 2016 e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1153 della Commissione (GUL 300 dell'8.11.2016, pag. 10).

- (6) Per evitare di obbligare gli Stati membri a versare un pagamento supplementare per tale rimborso, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° dicembre 2017. Di conseguenza, gli importi stabiliti nel presente regolamento sono definitivi e si applicano fatte salve l'applicazione di riduzioni conformemente all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, altre correzioni prese in considerazione nella decisione sui pagamenti mensili relativi alle spese effettuate dagli organismi pagatori degli Stati membri per ottobre 2017, a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, ed eventuali deduzioni e pagamenti supplementari da effettuare conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, di detto regolamento o eventuali decisioni adottate nell'ambito della procedura di liquidazione dei conti.
- (7) A norma dell'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, gli stanziamenti non impegnati possono essere oggetto di un riporto limitato esclusivamente all'esercizio successivo. Pertanto è opportuno che la Commissione determini le date di ammissibilità per le spese degli Stati membri relative al rimborso a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013, tenendo conto dell'esercizio finanziario agricolo quale definito all'articolo 39 del medesimo regolamento.
- (8) Per tenere conto del breve lasso di tempo tra la comunicazione dell'esecuzione degli stanziamenti rientranti nella gestione concorrente del FEAGA per il 2017, per il periodo dal 16 ottobre 2016 al 15 ottobre 2017, da parte degli Stati membri, e della necessità di applicare il presente regolamento a decorrere dal 1° dicembre 2017, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi degli stanziamenti che saranno riportati dall'esercizio 2017, a norma dell'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, e che, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013, sono resi disponibili agli Stati membri per il rimborso dei beneficiari finali soggetti al tasso di adattamento nell'esercizio 2018 figurano nell'allegato del presente regolamento.

Gli importi che saranno riportati sono oggetto della decisione di riporto della Commissione a norma dell'articolo 169, paragrafo 3, quinto comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Articolo 2

Le spese degli Stati membri relative al rimborso degli stanziamenti riportati sono ammissibili al finanziamento concesso dall'Unione solo se gli importi relativi sono stati versati ai beneficiari prima del 16 ottobre 2018.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° dicembre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2017

Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale

ALLEGATO

Importi disponibili per il rimborso degli stanziamenti riportati*(importi in EUR)*

Belgio	6 129 769
Bulgaria	7 720 511
Repubblica ceca	10 764 025
Danimarca	10 476 968
Germania	58 035 302
Estonia	1 288 878
Irlanda	13 229 176
Grecia	16 182 344
Spagna	54 860 187
Francia	89 884 134
Italia	37 765 185
Cipro	355 813
Lettonia	1 952 848
Lituania	3 923 157
Lussemburgo	406 406
Ungheria	14 828 231
Malta	33 643
Paesi Bassi	8 821 818
Austria	6 908 717
Polonia	24 870 087
Portogallo	6 699 290
Slovenia	931 120
Slovacchia	5 554 196
Finlandia	5 885 783
Svezia	7 897 927
Regno Unito	37 930 754